



## **PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COLLABORAZIONE AL PROGETTO "INPS PER TUTTI"**

tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e il Comune di Reggio Emilia

**ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE** – Direzione Regionale Emilia-Romagna, con sede in Bologna - Via Milazzo 4/2, rappresentato dalla dott.ssa Mariagrazia Sampietro, in forza dei poteri alla stessa conferiti dal Commissario Straordinario con determinazione n. 91 del 14 dicembre 2023;

**COMUNE di REGGIO EMILIA** con sede in Reggio Emilia - P.zza Prampolini 1, rappresentato dal Sindaco dott. Luca Vecchi, con delega alla sottoscrizione alla dott.ssa Germana Corradini

### **PREMESSO CHE**

- l'INPS provvede, tra l'altro, all'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali collegate a particolari eventi della vita quali, a titolo esemplificativo, la perdita, la sospensione o diminuzione dell'attività lavorativa, la nascita di un figlio o l'infanzia, l'invalidità o la disabilità;
- INPS ha intrapreso un Progetto denominato "INPS per tutti", che nasce dalla volontà di rendere più accessibili e, dunque, effettive, concrete ed esigibili tutte le prestazioni previste dalle leggi ed erogate dall'Istituto nonché, in attuazione dei principi sanciti nell'art. 3 della Costituzione, di rimuovere gli ostacoli, anche burocratici, che impediscano o ritardino la piena tutela dei bisogni sociali ed economici dei singoli e delle famiglie, l'accesso alle misure e prestazioni a contrasto della povertà e delle situazioni perduranti di disoccupazione;
- il progetto "INPS per tutti" è quindi inteso a intercettare, nelle aree cittadine e metropolitane, persone in stato di povertà assoluta, senza tetto o senza fissa dimora, valutandone di fatto la sussistenza di requisiti utili al riconoscimento di prestazioni assistenziali o previdenziali e consentire così di presentare domanda di accesso alle prestazioni erogate da INPS;

- per il Comune detto Progetto prevede la collaborazione anche attraverso le attività ricomprese nei progetti/servizi/interventi portati avanti nel servizio di Servizi Sociali e la correlata rete di partner;
- la collaborazione avviene nell'interesse comune sulle tematiche dell'inclusione sociale e del sostegno alle fasce più deboli della popolazione, nell'ambito di un complesso di sinergie mirate alla concreta individuazione dei bisogni ed all'accertamento della sussistenza dei requisiti utili all'accesso alle prestazioni INPS;

### **VISTI**

- l'articolo. 15, comma 1, della L. 241/90, che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune, i quali, a mente del successivo comma 2-bis sono sottoscritti a pena di nullità degli stessi, con firma digitale ovvero elettronica;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito "Regolamento UE");
- il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal citato d.lgs. n. 101 del 2018 (di seguito "Codice");
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 riportante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (*data breach*);
- il messaggio Hermes n. 3449 del 24 settembre 2019 con il quale è stata avviata la sperimentazione del Progetto Inps;
- la determinazione del Commissario straordinario n. 11 del 14 febbraio 2024 con la quale è stato adottato un nuovo accordo quadro di collaborazione tra INPS, l'ANCI, la Caritas Italiana e la Comunità di Sant'Egidio;
- il messaggio Hermes 1334 del 03 aprile 2024;

**SI CONCORDA E SI STIPULA**

di regolare, coordinare e sviluppare l'attività di collaborazione secondo quanto indicato nelle premesse e nei termini che seguono.

### **Art. 1**

#### **Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro.

### **Art. 2**

#### ***Ambito della collaborazione***

Le Parti, nel rispetto delle specifiche competenze, con il presente protocollo, intendono regolare il rapporto di collaborazione istituzionale finalizzato ad attivare i diritti inespressi da parte di persone che vivono in condizioni di povertà, di disagio o di fragilità offrendo loro il necessario supporto, individuando i loro bisogni e le eventuali prestazioni loro spettanti fino a raccoglierne le relative domande.

L'attività di collaborazione si realizza:

- con attività di formazione e di consulenza organizzate di concerto tra Istituto e l'Amministrazione Comunale e rivolte agli operatori dei servizi sociali territoriali anche afferenti ad altri soggetti sia del volontariato che del privato sociale che supportano l'Amministrazione Comunale nell'accompagnamento di persone e famiglie a forte rischio di marginalità ed esclusione sociale.
- con attività di supporto diretto all'utenza per specifiche materie ed istanze.

Nello specifico, l'attività di formazione è volta a supportare la conoscenza, il funzionamento e l'evoluzione nel tempo dei diversi benefici economici e prestazioni di competenza dell'INPS o da esso erogate; l'attività di consulenza, invece, sarà espletata con l'obiettivo di pervenire alla conoscenza reciproca sia dei procedimenti amministrativi che dei relativi requisiti normativi al fine di individuare modalità innovative per agevolare l'utente nell'accesso ai servizi in maniera integrata ed efficace. L'attività di supporto diretto all'utenza verrà espletata con il duplice obiettivo di seguire l'iter delle istanze presentate assistendo l'utente nel caso di eventuali necessarie integrazioni e/o correzioni di favorire l'attivazione di ulteriori procedimenti qualora siano valutati come sussistenti i requisiti per il riconoscimento di altre prestazioni assistenziali e/o previdenziali.

Al riguardo, l'Amministrazione Comunale si impegna ad individuare ulteriori ambiti ed opportunità di collaborazione e a promuovere la conoscenza del progetto.

### **Art. 3**

#### ***Modalità di attuazione della collaborazione***

L'Istituto si impegna ad organizzare incontri formativi rivolti agli operatori indicati dal Comune. Tali incontri saranno oggetto di edizioni di aggiornamento nell'ottica di una formazione continua in relazione alle modifiche normative e procedurali.

Al fine di risolvere dubbi e chiarire aspetti sia di ordine generale relativamente a percorsi, procedure, requisiti, che riferiti a specifiche pratiche avviate dagli utenti supportati dai Servizi Comunali, è assicurata l'interlocuzione diretta tra gli operatori.

A tali fini l'INPS mette a disposizione le più elevate professionalità del personale presente nella direzione provinciale di Reggio Emilia con il costante supporto del team regionale ed uno o più canali di comunicazione dedicati il cui funzionamento potrà essere oggetto di un apposito protocollo che miri ad una agevole ed ordinato flusso di interazione tra gli operatori coinvolti.

Inoltre, per le persone con fragilità o vulnerabilità importanti e in tutti i casi di maggiore complessità, l'Istituto riserva fino a due appuntamenti settimanali da tenersi insieme agli operatori del Comune, attraverso un collegamento telematico ovvero, qualora necessario, in presenza presso i locali della sede INPS o altri locali individuati nel rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla privacy . Il Comune, anche avvalendosi degli enti (ad es. ASP, Caritas Diocesana) e della rete delle associazioni di volontariato con esso convenzionate individua nel corso delle proprie attività quotidiane la platea dei potenziali beneficiari di una o più prestazioni INPS raccogliendo le dichiarazioni utili per la compilazione del questionario reperibile online. Prima della somministrazione del questionario, gli operatori degli Enti/Associazioni faranno sottoscrivere ai soggetti individuati dagli operatori stessi specifica dichiarazione di consenso al trattamento dei dati.

Nei casi in cui dall'esito del suddetto questionario sia stato possibile individuare la presenza dei requisiti potenzialmente compatibili con una determinata prestazione, l'utente potrà essere supportato nella presenta presentazione di una specifica domanda; invece nei casi di maggiore complessità ovvero nei casi in cui il questionario restituisca un esito incerto, l'utente verrà preso in carico dall'Istituto a seguito della restituzione dell'esito del questionario.

L'Istituto si impegna a dare riscontro, ai servizi del comune, in merito all'effettivo diritto degli utenti a beneficiare della/e prestazione/i individuata/ed all'esito delle relative domande nonché a verificare, sulla base delle dichiarazioni del questionario e dei dati in suo possesso, la possibilità di accesso ad ulteriori prestazioni.

Per quanto attiene l'attività di formazione e aggiornamento, le modalità i tempi e i luoghi verranno definiti all'interno dei consessi del tavolo tecnico di cui all'art 4.

#### **Art.4**

##### ***Tavolo tecnico***

Al fine di concordare le modalità, le tempistiche e gli ulteriori aspetti di dettaglio per facilitare l'attuazione concreta del presente protocollo, è costituito un tavolo tecnico, composto da rappresentanti delle Parti ed il cui coordinamento è affidato all'Inps.

Il tavolo potrà riunirsi ad iniziativa di ciascuna parte e, ferma restando la partecipazione dei referenti del progetto, per l'Inps Del Carlo Barbara o suo delegato, e per il Comune di Reggio Emilia - o suo delegato, la composizione potrà variare in relazioni alle questioni da trattare.

#### **Art.5**

##### ***Ulteriori profili della collaborazione***

Le parti firmatarie del presente protocollo si impegnano reciprocamente, in un contesto di fattiva collaborazione a definire gli ambiti di concreta collaborazione sui seguenti temi:

- integrazione degli strumenti a supporto di persone prive di dimora stabile o comunque in situazione di grave difficoltà personale;
- integrazione degli strumenti, nazionali e locali, per l'inserimento lavorativo;
- co-progettazione di sperimentazioni, analisi e ricerche che mirino ad un'efficace e sicura fruibilità di dati e di informazioni nel comune scopo di ridurre al minimo gli scambi epistolari e gli interventi puntuali e realizzare l'effettivo esercizio di diritti riconosciuti dal legislatore a vari livelli (locale, nazionale e costituzionale);

- definizione e promozione presso le competenti Istituzioni di proposte mirate all'ottimizzazione dei decreti di attuazione delle misure di contrasto alla povertà, al fine di garantire il potenziamento e la massimizzazione di efficacia delle misure rivolte all'utenza più fragile.

La collaborazione potrà prevedere lo scambio di informazioni e di esperienze negli ambiti di comune interesse, fermo restando che lo scambio di flussi di dati potrà essere oggetto di apposita convenzione.

Le Parti, di comune accordo, potranno anche organizzare eventi per la diffusione dei risultati raggiunti grazie alle iniziative congiunte.

#### **Art. 6**

##### ***Monitoraggio***

Il presente protocollo è sottoposto a monitoraggio periodico da parte dell'Istituto, attraverso la rendicontazione delle attività svolte a livello territoriale, al fine di effettuare un'analisi sull'attuazione del progetto, sui bisogni rilevati, sull'efficacia degli interventi e consentire una valutazione in ordine alla possibilità di prevedere ulteriori iniziative per lo sviluppo della collaborazione.

#### **Art. 7**

##### ***Oneri***

Le Parti firmatarie del presente protocollo concordano di provvedere a sostenere i relativi costi, ciascuna per le attività di rispettiva competenza.

#### **Art. 8**

##### **Disposizioni in materia di protezione dei dati personali**

Le Parti, quali Titolari del trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle tipologie di cui all'art. 9 del Regolamento UE, oggetto del presente protocollo, ciascuno per il proprio ambito di competenza, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel D.lgs. n. 101/2018 e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti assicurano che i trattamenti oggetto dell'Accordo saranno effettuati esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base del protocollo e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del Regolamento UE.

In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.

In conformità a quanto sopra, l'accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili (artt. 4, n. 8 e 28 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e dell'art. 2-quaterdecies del Codice. A tal fine, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire

precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.

Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione del presente protocollo e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

Le Parti assicurano piena collaborazione e si scambiano tempestivamente ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici, eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascuno adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, in osservanza di quanto disposto dagli artt. 33 e 34 del Regolamento UE.

#### **Art. 9**

##### ***Misure di sicurezza***

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

#### **Art. 10**

##### ***Durata***

Il presente Protocollo, sottoscritto con firma digitale dalle Parti, è immediatamente efficace e ha la durata massima di tre anni dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovato per una sola volta e per un uguale periodo tramite scambio di note a mezzo PEC tra le Parti.

Il medesimo può essere integrato e modificato, di comune accordo, anche prima della scadenza, in conseguenza di sopraggiunti interventi normativi relativi alle tematiche di attuazione o per l'eventuale esigenza di definire con maggiore efficacia, strumenti e modalità della collaborazione stessa.

Le Parti si impegnano ad avviare, un mese prima della scadenza del protocollo, a seguito della verifica dei risultati raggiunti, un confronto per il rinnovo del medesimo.

#### **Art. 11**

##### **Utilizzo del logo**

Le Parti possono utilizzare i rispettivi loghi previa reciproca autorizzazione esclusivamente nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo quadro e limitatamente alla vigenza dello stesso.

#### **Art. 12**

##### **Controversie**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione del presente Accordo quadro. In caso di mancata risoluzione amichevole, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNE DI REGGIO EMILIA